CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE

ANNO 2010

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, dipendente del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali.
Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale vuole perseguire, attraverso definite politiche di sviluppo, il miglioramento della qualità del lavoro, l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati all'utenza, l'impegno razionale delle risorse umane, la valorizzazione delle stesse, elevando il grado di professionalità attraverso percorsi formativi e benefici economici.

Art. 2

Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:

1. Per la parte pubblica:

   Direttore del Consorzio - Dr.ssa Gaetana Cipriani – Presidente delegazione trattante;
   Responsabile Area Amministrativa/Finanziaria – Dr.ssa Maria Rivetto – componente delegazione trattante;
   Responsabile Ufficio Personale del Consorzio – Dr.ssa Anna Barbaro – componente delegazione trattante

2. Per la parte sindacale:

   I componenti della rappresentanza sindacale unitaria
   Sig.ra Peis Massimiliana
   Sig.ra Robert Paola
   Sig.ra Giannatempo Paola
   Sig.ra Spadaccini Claretta

   I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

   Sig.ra Poli Cecilia – Rappresentante sindacale CGIL –FP

   Sig. Ruocco Nicola – Rappresentante sindacale UIL –FP

Art. 3

Vigenza del contratto

Il presente contratto è valido per l'esercizio finanziario 2010 e conserverà la sua efficacia fino alla stipula dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

Art. 4
Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo complessivo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2010 costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999, dell'art. 4 CCNL 5.10.2001, degli art. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004, dell'art. 4 CCNL del 09.05.2006, dell'art. 8 CCNL del 11.04.2008 è pari ad **€ 139.316,61**.
Ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo per l'anno 2010, viene determinato in due distinte categorie:

a) la prima, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, (progressioni orizzontali, posizioni organizzative, indennità di comparto) definita **"risorse decentrate stabili" pari a € 100.252,01**

b) la seconda, comprende tutte le risorse eventuali e variabili (indennità di rischio, indennità di maneggio valori, indennità per particolari responsabilità e produttività collettiva) definita come **"risorse decentrate variabili" pari a € 39.064,60**

Art. 5
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative alle "risorse decentrate stabili"

Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.
Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, così determinate:

- **Progressioni economiche orizzontali**

  Le risorse destinate al finanziamento delle posizioni di sviluppo della progressione orizzontale (art. 17 CCNL 1998-2001 comma 2 lettera b) sono pari a **€ 20.850,55.**
  Si tratta dell'importo delle progressioni orizzontali aggiornato con le nuove progressioni orizzontali che verranno riconosciute nel 2010 secondo i criteri concordati con il sindacato.

  Gli importi fruiti per le progressioni economiche orizzontali dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate stabili dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del CCNL del 22/01/2004;

❖ **Indennità di comparto**

L'art. 33 del nuovo contratto del 22.01.2004 prevede una nuova voce retributiva "l'indennità di comparto" che viene corrisposta per dodici mensilità a tutto il personale in servizio, a tempo indeterminato, a tempo determinato, compresi i dipendenti incaricati di una posizione organizzativa. L'importo dell'indennità di comparto determinato per l'anno 2009, in **€ 25.274,09,** è stato calcolato secondo le indicazioni della tabella D colonna 2 e 3 allegata al contratto e comporta un ulteriore prelievo dalle risorse stabili del fondo.
Le quote di indennità di comparto prelevate dalle risorse decentrate stabili, sono riacquisite nelle disponibilità del fondo a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa del personale interessato.

❖ **Posizioni organizzative**

Ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999 ai titolari di posizione organizzativa compete la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

Nell'anno 2010 il fondo per le posizioni organizzative è pari a **€ 37.011,64** ed è relativo a n. 3 posizioni. Le economie che si determineranno non verranno distribuite sul 2010 ma andranno a finanziare eccezionalmente solo per il 2011 la parte variabile del fondo;

Art. 6
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative alle "risorse decentrate variabili"

Dalla quota complessiva del fondo, individuata all'art. 4 del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, pari ad **€ 139.316,61**, viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'art. 4 lettera a), pari a **€ 83.136,28**
La quota rimanente, pari ad **€ 56.180,33** verrà utilizzata per il finanziamento delle "risorse decentrate variabili".

Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità.

❖ **Indennità di rischio**

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000 le parti concordano di riconoscere al personale Adest e agli Educatori del Centro Diurno, escluso il coordinatore, una indennità mensile come esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale che viene liquidata sulla base della effettiva presenza in servizio.

Elenco profili:
- Adest n. 6 unità
- Educatori n. 8 unità

Risorse necessarie in totale € 3.300,00

❖ **Indennità maneggio valori**

Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, riconoscendo un' indennità giornaliera pari a € 1,55.

Personale interessato n. 4 unità € 1,55 x 120 giorni di effettivo lavoro.

Risorse necessarie in totale € 744,00

❖ **Particolari responsabilità**

Si tratta di un compenso finalizzato a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie C e D attribuite con atto formale ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL del 01.04.1999 così come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Personale interessato:

- n. 7 unità di personale responsabile di progetto;
- n. 6 unità di personale responsabili di servizio;

Risorse necessarie in totale € 13.322,20.

❖ **Produttività individuale e collettiva**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL del 01.04.1999 è pari complessivamente a **€ 38.814,13** e comprende un importo che verrà riconosciuto come produttività individuale ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 5, pari a **€ 34.689,82** e un importo che verrà riconosciuto come produttività collettiva pari a **€ 4.124,31**.
La attribuzione dei compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
I compensi possono essere corrisposti soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, in unica soluzione, pertanto non verranno corrisposti anticipi.
La valutazione è di competenza dei dirigenti o dei responsabili di area. La valutazione avverrà sulla base del nuovo sistema di valutazione approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 7.C del 17/05/2010.
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Art. 7

Lavoro straordinario

1. Per l'anno 2010 il fondo straordinario è pari a € 15.500,00, le parti concordano di individuare un tetto individuale di 70 ore di straordinario da autorizzare nel corso dell'anno, di cui 30 ore in pagamento e il resto in recupero con il riconoscimento dell'indennità di maggiorazione sulle ore recuperate.

2. Si considera lavoro straordinario soltanto l'orario giornaliero superiore ai quindici minuti, il ricorso al lavoro straordinario deve essere eccezionale, non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo lavoro, deve essere preventivamente autorizzato. In assenza di autorizzazione non verrà conteggiato come lavoro straordinario.
3. Per i soggiorni programmati dal Servizio di Educativa Minori e dal Centro Diurno le parti concordano di riconoscere al personale, 30 ore di straordinario in pagamento, per i soggiorni di almeno sette giorni e il pagamento di 15 ore di straordinario per i soggiorni di durata inferiore ai sette giorni, si precisa che queste indicazioni valgono per ogni soggiorno al quale il dipendente partecipa.
4. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1/04/1999.

Art. 8

Norme finali

Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo.

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo, si fa riferimento al CCNL di comparto vigenti.

3. Per la parte pubblica:

   Dr.ssa Gaetana Cipriani – Presidente delegazione trattante _____

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI C.I.S.S. * PINEROLO *

4. Per la parte sindacale:

   I componenti della rappresentanza sindacale unitaria

   Sig.ra Giannatempo Paola _____

   Sig.ra Robert Paola _____

   Sig.ra Peis Massimiliana _____

   Sig.ra Spadaccini Claretta _____

   Per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

   Sig.ra Poli Cecilia – Rappresentante sindacale CGIL –FP _____

   Sig. Ruocco Nicola – Rappresentante sindacale UIL –FP _____

26 OTT. 2011